

Nuove disposizioni per il pignoramento dei veicoli dal 21 agosto 2015 (G. Carmagnini)

Il decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 147 del 27 giugno 2015), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 (GU n. 192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50), recante: «Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria», ha apportato alcune modifiche alle procedure del pignoramento, interessando, tra l'altro, anche il recente articolo 521-bis del codice di procedura civile.

In sostanza, rispetto alle precedenti disposizioni di cui si è dato atto e per le quali sono state impartite le necessarie istruzioni con un approfondimento pubblicato in questa rivista elettronica, viene precisato che il veicolo pignorato e rinvenuto dagli organi di polizia deve essere consegnato al più vicino istituto per le vendite giudiziarie e non più in quello del luogo in cui il veicolo è stato trovato a circolare, tenuto conto che non in tutti i comuni è presente un IVG.

Cambia, anche l'ambito operativo degli organi di polizia per il rintraccio dei veicoli pignorati, fino al 20 agosto 2015 ristretto ai veicoli in circolazione nelle strade pubbliche o nelle aree a queste equiparate, dal 21 agosto 2015 esteso a qualsiasi luogo in cui il veicolo sia stato rinvenuto e, quindi, anche alle aree private non aperte alla circolazione.

Le modifiche riguardano anche i pignoramenti già in essere dall'11 novembre 2014.

Le altre modifiche non hanno rilevanza operativa.

Di seguito le due versioni dell'articolo 521-bis del codice di procedura civile, in vigore dall'11 novembre 2014, fino al 20 agosto 2015 e dal 21 agosto 2015.

Abrogazioni/sostituzioni

Integrazioni

Art. 521-bis (Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi) In vigore dall'11 novembre 2014 fino al 20 agosto 2015*	Art. 521-bis (Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi) In vigore dal 21 agosto 2015
<p>Il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492. Il pignoramento contiene altresì l'intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.</p>	<p>Oltre che con le forme previste dall'articolo 518, il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi può essere eseguito anche mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492. Il pignoramento contiene altresì l'intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede o, in mancanza, a quello più vicino.</p>

<p>Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.</p> <p>Al momento della consegna l'istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata ove possibile.</p> <p>Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto. Si applica il terzo comma.</p> <p>Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo.</p> <p>Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di cui al quinto comma.</p> <p>Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente capo.</p> <p><i>* Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha disposto (con l'art. 19, comma 6-bis) che il nuovo articolo si applica ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. medesimo.</i></p>	<p>Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.</p> <p>Al momento della consegna l'istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata ove possibile.</p> <p>Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati o comunque li rinvergono procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie più vicino al luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto. Si applica il terzo comma.</p> <p>Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo.</p> <p>Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di cui al quinto comma.</p> <p>In deroga a quanto previsto dall'articolo 497, l'istanza di assegnazione o l'istanza di vendita deve essere depositata entro quarantacinque giorni dal deposito da parte del creditore della nota di iscrizione a norma del presente articolo ovvero dal deposito da parte di quest'ultimo delle copie conformi degli atti, a norma dell'articolo 159-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice</p> <p>Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente capo.</p> <p><i>* Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 9) che "Le disposizioni di cui all'articolo 13, diverse da quelle indicate nel presente articolo, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto". Quindi, la modifica dell'articolo 521-bis si applica anche ai procedimenti già iniziati alla data del 21 agosto 2015.</i></p>
--	---

Premessa

Il Libro III, del codice di procedura civile tratta del processo d'esecuzione, dove al Titolo II si occupa dell'espropriazione forzata, trattandone i principi generali nel Capo I, sezione I. Per quanto concerne la questione che ci interessa, la modalità con la quale si perviene al pignoramento dei beni mobili e dei veicoli in particolare, non è rilevante ai fini operativi, poiché l'organo di polizia non è tenuto a sindacare la legittimità del provvedimento o l'efficacia della sua notifica, atteso che l'iscrizione del pignoramento nei pubblici registri avviene sotto la responsabilità del pignorante, che è tenuto a provvedervi dopo aver notificato l'atto ingiuntivo.

La Sezione I del Capo II (dell'espropriazione mobiliare presso il debitore) del Titolo II citato tratta proprio del pignoramento, che è l'atto con il quale inizia l'espropriazione forzata e consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi. Tale intimazione è poi tutelata dall'articolo 388 del codice penale che, vedremo, sarà utile trattare per quanto riguarda proprio il caso del pignoramento dei veicoli.

Con il nuovo articolo 521-bis¹ si delinea un procedimento speciale all'interno della procedura esecutiva, quando oggetto del pignoramento sono gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi; per gli altri veicoli valgono le regole generali. Infatti, il primo comma del citato articolo disciplina il pignoramento, disponendo che questo si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione dell'ingiunzione prevista nell'articolo 492 del codice di procedura civile (o nei modi ordinari dell'espropriazione mobiliare di cui all'articolo 518 cpc), nella quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione. Il pignoramento contiene altresì l'intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Fino all'anno scorso gli organi di polizia erano coinvolti raramente nel pignoramento, come forza pubblica in assistenza dell'ufficiale giudiziario ai sensi dell'articolo 513 del codice di procedura civile². Con il nuovo articolo 521-bis, il coinvolgimento degli organi di polizia discende direttamente dalla citata norma, nella parte in cui dispone che, in caso di mancata consegna del veicolo all'istituto delle vendite giudiziarie da parte del soggetto a cui è stato notificato il provvedimento, entro i dieci giorni successivi alla notifica, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati (o, comunque li rinvergono, quindi anche in aree non soggette alla circolazione) procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto, o, se non presente, al più vicino

¹ L'articolo è stato inserito dall'art. 19, comma 1, lett. d-ter), del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. Ai sensi del comma 6-bis del medesimo articolo, le disposizioni in parola si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, vale a dire dal 11 novembre 2014.

² L'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Può anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro.

Quando è necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l'esecuzione del pignoramento, l'ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre, l'assistenza della forza pubblica.

istituto vendite giudiziarie. Al momento della consegna, l'istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata, ove possibile.

Da questa nuova incombenza nasce la necessità di tentare una prima lettura operativa della norma, per quanto riguarda gli organi di polizia e di approntare un verbale di presa in carico del veicolo pignorato e di sua consegna all'istituto vendite giudiziarie competente in ragione del luogo in cui il veicolo è stato trovato a circolare.

Chi deve intervenire

Intanto, con la definizione di "organi di polizia" si deve intendere qualsiasi organo di polizia e non necessariamente le Forze di Polizia, per cui la nuova disposizione interessa sicuramente anche la Polizia Locale e, stante la capillare presenza sul territorio, nonché il controllo di polizia stradale notoriamente prevalente in ambito urbano, è certo che gli agenti della Polizia Municipale saranno proprio quelli più coinvolti in questo procedimento.

Quando si deve intervenire?

L'intervento dell'organo di polizia è obbligatorio ogni volta che un veicolo è trovato in circolazione, dinamica o statica, ovvero, dal 21 agosto 2015, anche quando viene rinvenuto in aree private o non destinate alla circolazione e dall'interrogazione del PRA risulta iscritto il provvedimento di pignoramento da oltre 10 giorni, dovendosi presumere che la notifica del provvedimento è stata compiuta nei modi di legge, considerato che l'iscrizione è successiva alla notifica e che il pignoramento è ancora attivo (poi vedremo che la questione è più complessa). Non è prevista una specifica ricerca del veicolo da parte degli organi di polizia, per cui si presume che l'accertamento avverrà in maniera incidentale, durante i controlli ordinari di polizia stradale, ovvero anche nelle normali attività di pattugliamento, ma non è nemmeno esclusa la segnalazione da parte del creditore, ovvero la sua richiesta di intervento ove abbia rintracciato il veicolo sulla pubblica via o anche in area privata.

Vi è una preclusione circa i giorni o le ore in cui l'organo di polizia può intervenire?

Si ritiene di no, poiché seppure l'articolo 519 del codice di procedura civile dispone il tempo del pignoramento che non può essere eseguito nei giorni festivi, né al di fuori degli orari indicati dall'articolo 147 per la notificazione, l'organo di polizia non esegue nelle circostanze indicate dall'articolo 521-bis un pignoramento, che invece ha già avuto luogo con la notifica dell'ufficiale giudiziario, ma esegue la consegna all'IVG, come disposto dalla citata norma, senza che sia prevista alcun limite di giorno o di orario.

Quando è attivo il pignoramento?

Si deve ritenere che, salvo prova contraria, questo sia attivo per il fatto che il provvedimento è annotato nei pubblici registri e che sono decorsi i dieci giorni messi a disposizione del pignorato per consegnare spontaneamente il mezzo all'IVG. Tuttavia, ai sensi delle medesime norme che regolano l'istituto, il pignoramento può essere evitato dal creditore se paga il debito a mani dell'ufficiale giudiziario (art. 494 cpc), oppure potrebbe determinarsi la cessazione del pignoramento quando dal suo compimento³ sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata richiesta l'assegnazione o la vendita (art. 497 cpc), oppure la conversione del pignoramento

³ Quanto al dies a quo per il computo dei 90 giorni, la Cassazione civile sez. III, 16 settembre 1997, n. 9231, rifacendosi a un indirizzo pressochè consolidato, ha determinato, seppure in ambito di pignoramento immobiliare, che il compimento del pignoramento si identifica con la notifica dell'ingiunzione al pignorato, piuttosto che con la sua trascrizione

(art. 495 cpc), od ancora il pignoramento potrebbe essere divenuto inefficace ai sensi dell'articolo 164-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, ma per il momento si ritiene che si debba per prima cosa fare riferimento all'annotazione nel pubblico registro, salvo valutare caso per caso, anche alla luce delle informazioni che è possibile raccogliere al momento dell'accertamento, anche tenuto conto che la cessazione o la perdita di efficacia⁴ dovrà essere richiesta e valutata dal giudice dell'esecuzione e il creditore dovrà provvedere alla cancellazione del provvedimento, per cui sino a quando risulta l'iscrizione nei pubblici registri, di norma e salvo i possibili accertamenti del caso, si dovrà procedere come prevede l'articolo 521-bis del codice di procedura civile.

A chi deve essere consegnato il veicolo?

La norma dispone che questo sia consegnato all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto, o comunque all'istituto più vicino se non presente nel circondario. Da questa chiara disposizione discendono vari problemi da risolvere.

a) Come avviene la consegna del veicolo?

La norma tace sul punto, ma pare ovvio concludere che se il veicolo è in sosta o comunque non può circolare, se non in violazione del codice della strada, non si possa che ricorrere al carro attrezzi; se il veicolo è in circolazione dinamica e a bordo si trova il debitore, mi pare plausibile che a questo debba essere imposta la guida sino all'IVG in esecuzione del provvedimento che non ha rispettato, atteso anche, come vedremo, che l'omessa consegna del veicolo accede alle tutele dell'articolo 388, comma 5, del codice penale (perseguibile a querela di parte). Se a bordo vi è soggetto diverso dal debitore, ritengo che non lo si possa obbligare al trasporto del veicolo all'IVG, ma si debba attivare il carroattrezzi, ovvero valutare la disponibilità dell'IVG al ritiro del mezzo sul posto.

b) Se l'IVG è fuori dal territorio comunale o è chiuso?

Appare evidente che non si possa procedere alla consegna, per cui dovremmo provvedere o alla custodia presso la depositaria convenzionata, ovvero (preferibile) presso un luogo nella disponibilità dell'amministrazione di appartenenza. Per questo è opportuno prendere accordi con l'IVG più vicino, meglio se mediante un protocollo di intesa, per disciplinare questo caso, potendo l'IVG disporre di una propria depositaria e di un servizio convenzionato.

c) Chi paga le spese di trasporto e di eventuale custodia sino alla consegna dell'IVG

Sicuramente le spese non sono imputabili all'IVG, ma nemmeno all'amministrazione cui appartiene l'organo di polizia che agisce nell'interesse del debitore al quale, si ritiene, debbano essere imputate le eventuali spese sostenute per l'esecuzione dell'accompagnamento del veicolo. Pur non potendosi applicare la disposizione civilistica che regola la gestione affari altrui, perché l'accompagnamento è previsto dalla legge, comunque si tratta di un'azione svolta nell'interesse di un soggetto che ha richiesto l'iscrizione del pignoramento, con tutte le conseguenze previste dalla legge. D'altronde è pacifico che le spese per il pignoramento e la sua iscrizione gravano su chi li richiede.

⁴ Art. 164-ter

(Inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo)

Quando il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all'eventuale terzo, mediante atto notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a ruolo non è stata depositata nei termini di legge.

La cancellazione della trascrizione del pignoramento si esegue quando è ordinata giudizialmente ovvero quando il creditore pignorante dichiara, nelle forme richieste dalla legge, che il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito.

d) È necessario un verbale per eseguire l'articolo 521-bis del codice di procedura civile?

Pur non essendo espressamente previsto, pare evidente la necessità di cristallizzare il procedimento in un atto scritto, che, per quanto atipico, deve contenere gli elementi di fatto e di diritto che danno luogo all'esecuzione della consegna all'IVG, nonché l'identificazione del mezzo, dell'intestatario/custode, del soggetto a cui viene consegnato il veicolo e che sarà nominato come nuovo custode, lo stato del veicolo al momento della consegna, etc. Allo scopo ho predisposto una **proposta di verbale** di presa in carico e consegna del veicolo sottoposto a pignoramento.

A cosa si riferisce il pignoramento?

Il pignoramento riguarda unicamente il veicolo e non anche le cose trasportate, che non fanno parte del veicolo. Pertanto il pignorato, o il conducente diverso dal pignorato, hanno diritto a ritirare le cose presenti sul veicolo, ma non anche gli accessori che fanno parte dello stesso, anche se non di serie; si ritiene, quindi, che non possa rimuovere la ruota di scorta, l'autoradio del veicolo, i documenti di circolazione e di proprietà, il portapacchi o il portabiciclette. Ai sensi dell'articolo 2912 del codice civile, infatti, il pignoramento comprende anche gli accessori della cosa pignorata, intendendosi come tali anche quelli aggiunti per apportare migliorie al bene mobile o immobile.

Vi sono responsabilità penali?

La risposta è affermativa, almeno da una lettura della norma e della giurisprudenza basata sulle precedenti disposizioni in vigore. Infatti, l'articolo 388 del codice penale, inserito tra i delitti contro l'attività giudiziaria, punisce in generale la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. In particolare, i commi 3 e 4 sanzionano chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento (ovvero a sequestro giudiziario o conservativo) con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 309. Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da lire sessantamila a lire seicentomila se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da euro 51 a euro 516 se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa. Tuttavia, non si può ritenere che l'omessa consegna del bene e anche la sola circolazione con il veicolo pignorato decorsi i dieci giorni utili per la consegna all'IVG, comporti l'applicazione di tali sanzioni penali, sempre ricordando che il reato è perseguibile, comunque, a querela di parte. Invece, per quanto interessa la fattispecie semplice delineata dall'articolo 521-bis, si ritiene applicabile il comma 5 dell'articolo 388 del codice penale, che sanziona il custode di una cosa sottoposta a pignoramento⁵ che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio, con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 516; anche tale reato è però perseguibile a querela della parte offesa.

L'articolo 388-bis sanziona invece chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a pignoramento, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la soppressione o la sottrazione, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309 (sempre a querela della parte offesa). Tale circostanza potrà verificarsi quando il veicolo sia stato sottratto per colpa del custode e sia trovato in circolazione.

A seguito dell'accertamento del reato, salva l'identificazione del conducente, se presente, non si ravvisano ulteriori incombenze, tenuto conto che pur essendo possibili gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova ai sensi dell'articolo 346 del codice di procedura penale, non pare vi siano particolari esigenze in merito.

⁵ E infatti con la notifica dell'ingiunzione vi è la contestuale nomina a custode del pignorato.

VERBALE DI PRESA IN CARICO E CONSEGNA DEL VEICOLO SOTTOPOSTO A PIGNORAMENTO

Visto l'articolo 521-bis del codice di procedura civile, nella parte in cui dispone che il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione del relativo atto nei pubblici registri automobilistici.

Considerato che l'atto di pignoramento notificato contiene altresì l'intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Preso atto che per il veicolo targato intestato a..... nato il a.....con residenza/sede in via risulta iscritto il provvedimento di pignoramento in data

Considerato che il citato articolo dispone che decorso inutilmente il termine di dieci giorni senza che il veicolo sia stato consegnato all'istituto vendite giudiziarie, gli organi di polizia che lo rinvergono procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto, affidandone la custodia allo stesso istituto.

Visto che in data il suddetto veicolo si trovava nella via/piazza del comune di nonostante fossero trascorsi i dieci giorni utili per la consegna all'istituto vendite giudiziarie e risultasse alla data odierna ancora iscritto il pignoramento nel pubblico registro automobilistico.

I sottoscritti agenti provvedono oggi, in data in via comune di al ritiro:

- della carta di circolazione
- del certificato di proprietà
- altro titolo di proprietà/uso

e al trasporto del veicolo sopra indicato

- presso l'istituto vendite giudiziarie di
 - presso la depositaria di in via
- mediante carro attrezzi guida del conducente altro

Le spese eventualmente sostenute sono a carico del pignorante.

Danno atto, altresì, che il veicolo si trova nelle seguenti condizioni di uso
.....
.....Km percorsi

Il veicolo è consegnato all'istituto vendite giudiziarie di alla depositaria sopra indicata, nella persona di la quale ne assume la custodia con gli obblighi di legge, confermando che il veicolo si trova nello stato descritto nel presente verbale.

Poiché il veicolo è stato consegnato all'istituto vendite giudiziarie o alla depositaria da questo delegata, si provvede alla contestuale consegna dei documenti ritirati.

L'intestatario

Il conducente

Il custode

Gli Agenti
